

**Settore: RT**  
**Proponente: 38.A**  
**Proposta: 2017/206**

**del 03/02/2017**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 150**

**del 07/02/2017**

**RISORSE DEL TERRITORIO  
GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

**Dirigente: MEGGIATO Arch. Alessandro**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** RINNOVO CONCESSIONE D'USO A INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA DI UN'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA FRA VIA MUGNONE E VIA BONINSEGNA, PER STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA CELLULARE.

**OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE D'USO A INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA FRA VIA MUGNONE E VIA BONINSEGNA, PER STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA CELLULARE.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09.04.2015 si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, operativa dal 01/06/2015;
- con atto del 23/05/2015 P.G. n. 21333 il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale *ad interim* all'arch. Alessandro Meggiato della responsabilità di direzione del "Servizio Gestione del patrimonio immobiliare" sulla base dei criteri individuati dall'Amministrazione ed ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, a decorrere dal 01/06/2015;
- con deliberazione di Consiglio Comunale del 26/04/2016 n. 69 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019 e dei relativi allegati;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017;
- è stato differito al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs.267/00 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

Dato atto che:

- il Comune di Reggio Emilia è proprietario di un'area posta a Reggio Emilia tra via Mugnone e via Boninsegna, censita al Catasto Terreni sul foglio 91 e mappale 177 (parte) meglio individuata sulle planimetrie parti integranti del presente atto allegate con lettere "A" e "B";
- in esecuzione della determinazione n. 222 del 21/12/2007 del dirigente amministrativo di ACER (soggetto competente a gestire tutti i rapporti concessori/locativi dal 01/05/2006 al 30/04/2011 a seguito di Convenzione rep. n. 55427 stipulata in data 18/05/2006 tra il Comune di Reggio Emilia ed A.C.E.R. Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Reggio Emilia), veniva rilasciata a Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano, P.za Affari n. 2, codice fiscale e partita IVA n. 00488410010 la concessione dell'area descritta al punto precedente della durata di anni 9 (nove), così dal 01/01/2008 al 31/12/2016, al fine di posizionarvi una stazione radio-base per la telefonia cellulare;
- il suddetto contratto veniva registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in data 27/03/2008 al n. 4019 serie 3;

Considerato che:

- con provvedimento dirigenziale n. 2015/1429 del 27/10/2015 il Comune di Reggio Emilia prendeva atto che a decorrere dal 1 aprile 2015, a seguito di conferimento di ramo d'azienda, la società "Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (in breve INWIT S.p.A.)", facente parte del Gruppo Telecom Italia ed avente sede legale a Milano in via Giorgio Vasari n.19 C.F. e P.IVA 08936640963 subentrava a "Telecom Italia S.p.A." nel

suddetto contratto di concessione per l'installazione di stazione radio-base di telefonia mobile;

- con comunicazione del 22/09/2016 il Comune di Reggio Emilia ricordava alla società INWIT SpA che la concessione relativa all'area tra via Mugnone e via Boninsegna, contratto n. 4019 serie 3, sarebbe giunto a scadenza il 31/12/2016 e comunicava altresì la disponibilità al rinnovo del provvedimento alle nuove condizioni economiche approvate con Delibera di Giunta Comunale PG n. 22717/320 del 23/12/2011 e nel dettaglio ai patti e condizioni indicati nella bozza di contratto inviata con la stessa lettera di cui si chiedeva breve riscontro;
- la Società INWIT S.p.A. esprimeva parere favorevole alla bozza del contratto ricevuta;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla stipula del contratto in oggetto ai patti e condizioni riportati dettagliatamente nel dispositivo;

Visto il provvedimento dirigenziale n. 2017/36 del 16/01/2017 con il quale al punto 1. del dispositivo si dava atto di provvedere al pagamento dell'imposta di registro relativa al contratto in oggetto e al punto 4. si rinviava a successivo atto l'approvazione del suddetto contratto, per i motivi indicati nelle premesse del provvedimento stesso;

Tutto ciò premesso e considerato, visti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali";
- Il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente Regolamento per le Procedure di Gestione del Patrimonio Immobiliare;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

1. di rilasciare la concessione a favore della Società "Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (in breve INWIT S.p.A.)", facente parte del Gruppo Telecom Italia con sede legale a Milano in via Giorgio Vasari n.19 C.F. e P.IVA 08936640963, avente ad oggetto un'area posta a Reggio Emilia tra via Mugnone e via Boninsegna, catastalmente individuata sul foglio 91 e mappale 177 (parte), come da planimetrie parti integranti del presente atto allegate con lettere "A" e "B", al fine di mantenere l'installazione della stazione radio base nella suddetta area (Codice sito RET05D), ai patti e condizioni di seguito riportati:

### **CONTRATTO DI CONCESSIONE**

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge,

**II COMUNE DI REGGIO EMILIA (di seguito denominato Concedente)**, con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, Codice Fiscale e partita IVA n. 00145920351, legalmente rappresentato dall'arch. Alessandro Meggiato, nato a Dolo (VE) il 25/08/1970 (Codice Fiscale MGGLSN70M25D325U), in qualità di dirigente del Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare, giusto atto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 21333 del 23/05/2015, che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo in virtù degli artt. 56 dello Statuto comunale e 48 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

**concede in uso**

a **INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A.**, con sede legale in Milano, via Giorgio Vasari, 19 codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e P. IVA n. 08936640963, nella persona del Sig. Ferdinando Gobbo nato a Mogliano Veneto (TV), il 07/01/1964 domiciliato per la carica in Milano (MI), Via Vasari 19, in qualità di procuratore speciale della Società medesima, **di seguito indicata come “concessionario” (o “INWIT”)**,

#### **PREMESSO CHE**

- In data 01/02/2008 l'Azienda ACER Reggio Emilia aveva stipulato con TELECOM ITALIA S.p.A. una concessione registrata all'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in data 27/03/2008 al numero 4019, Serie 3, avente ad oggetto un'area verde posta tra via Mugnone e via Boninsegna, censita al Catasto Terreni del Comune di Reggio Emilia al foglio 91 e mappale 177 (parte), per l'installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile con scadenza 31/12/2016;
- In data 01/05/2011 l'Azienda ACER Reggio Emilia ha ceduto la concessione, indicata alla precedente lettera a), al Comune di Reggio Emilia che pertanto ha acquisito la titolarità della suddetta concessione;
- In data 1° aprile 2015 la Società “Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (in breve INWIT S.p.A.)” è subentrata a Telecom Italia S.p.A. nel contratto indicato alla lettera a) a seguito di conferimento di ramo d'azienda avvenuto con atto del 26 marzo 2015 Rep. 11883, Racc. 6154 a rogito del notaio Carlo Marchetti di Milano;
- Le Parti, avendone reciproco interesse, hanno conseguito l'accordo per la stipula di una nuova concessione, con efficacia dalla data di validità del presente atto.

**Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.**

#### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il Comune concede in uso un'area verde posta tra via Mugnone e via Boninsegna, censita al Catasto Terreni del Comune di Reggio Emilia al foglio 91 e mappale 177 (parte), come da planimetrie parte integrante del presente atto allegate con lettere “A” e “B”, al fine di alloggiare una Stazione Radio Base per la telefonia cellulare (**RE GALLIANO - codice sito RET05D**).

#### **ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La presente concessione avrà la durata di anni 9 (nove) a decorrere dal 01/01/2017 con scadenza il 31/12/2025. È escluso il tacito rinnovo alla scadenza, pertanto l'eventuale prosecuzione del rapporto avverrà esclusivamente a seguito della stipulazione di nuovo accordo tra le Parti.
2. Alla Ditta Concessionaria è riconosciuta la facoltà di recesso anticipato, in qualsiasi momento, esercitabile con preavviso di 3 (tre) mesi da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.
3. Nel caso in cui si renda necessario l'utilizzo dell'immobile per finalità diverse di interesse pubblico e/o per gravi comprovati motivi, comunque a suo giudizio insindacabile, il Comune potrà revocare in qualunque momento la concessione mediante lettera raccomandata A/R con preavviso di 6 (sei) mesi. In questo caso i competenti Servizi del Comune si impegnano a ricercare una soluzione alternativa per il riposizionamento dell'antenna, limitatamente agli immobili di proprietà dell'Ente disponibili in prossimità del medesimo sito.
4. Nel caso in cui gli impianti installati e le emissioni radio non risultino conformi a quanto autorizzato, a seguito di accertamenti effettuati a cura degli organi competenti preposti ad attività di vigilanza e controllo in materia, anche a seguito di sopravvenute modifiche normative, la Ditta concessionaria si obbliga ad eseguire gli interventi necessari per riportare gli impianti alla dovuta condizione di conformità normativa nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica di accertamento. Resta inteso che, trascorsi i termini senza che il Gestore abbia provveduto a porre l'impianto in conformità, il Comune potrà revocare la concessione senza obbligo di risarcimento alcuno.

#### **ART. 3 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE**

1. Si applicherà il canone rispondente alle tariffe vigenti diversificate a seconda della zonizzazione comunale (zone A, B e C), così come approvate coi pertinenti atti

dell'Amministrazione Comunale, ovvero Delibera G.C. del 23/12/2011 PG n. 22717/320.

Pertanto, il Concessionario si impegna a pagare il canone annuo di Euro 12.000,00 (Euro dodicimila/00) da versare in rate semestrali anticipate di Euro 6.000,00 cadauna (Euro seimila/00) al 01/01 e al 01/07 di ogni anno.

Il canone deve essere pagato tramite bonifico bancario presso l'Istituto di Credito UNICREDIT Banca S.p.A., Agenzia di Reggio Emilia, sul conto corrente con codice IBAN IT 38 C 02008 12834 0001003 11263 intestato a Servizio Tesoreria Enti Pubblici Reggio Emilia.

2. Il Concedente dichiara di non esercitare l'opzione per l'assoggettamento ad IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972.
3. A decorrere dal 2° anno il canone sarà poi aggiornato annualmente al 100% delle variazioni positive massime accertate al rialzo dall'ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. Quale base di calcolo sarà assunta la variazione percentuale rispetto all'anno precedente dell'indice ISTAT del mese antecedente a quello di decorrenza del contratto. Le Parti convengono che detto aggiornamento avvenga automaticamente, senza necessità di richiesta preventiva da parte del Comune.
4. È espressamente vietato, ad entrambe le Parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dalla presente concessione.

#### ART. 4 - USO DELL'IMMOBILE

1. L'area oggetto della presente concessione sarà adibita dalla Ditta Concessionaria alla installazione/mantenimento di una Stazione Radio Base per l'esercizio della Telefonia Mobile, comprensiva di strutture, antenne e apparati, il tutto finalizzato alla gestione del pubblico servizio di telecomunicazioni.
2. La Ditta Concessionaria è autorizzata a mantenere sul perimetro dell'area oggetto della presente concessione una recinzione metallica con relativo cancello chiuso con lucchetto o altro meccanismo di chiusura, ed è inoltre autorizzata ad eseguire tutte le opere di protezione agli impianti tecnici che riterranno opportune (es. sistemi d'allarme, ecc.), il tutto a propria cura e spese per l'intera durata della concessione.
3. Il Comune concedente non è responsabile della custodia dell'area oggetto della presente concessione e degli impianti installati, pertanto la Ditta Concessionaria lo esonera espressamente da ogni tipo di coinvolgimento per danni diretti e indiretti che potessero provenirgli da fatti dolosi o colposi causati da proprio personale, da personale di sorveglianza o da terzi e ugualmente per furti con o senza scasso, incendi, atti vandalici o quant'altro.
4. La Ditta Concessionaria, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori per rendere e mantenere idonea l'area oggetto della presente scrittura allo scopo per cui viene concessa; a tal fine dichiara che gli impianti sono stati realizzati e verranno mantenuti in piena conformità a tutte le vigenti normative in materia, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia della salute pubblica in materia di emissioni elettromagnetiche e/o relativo inquinamento.
5. La presente scrittura costituisce rinnovo di un precedente periodo di concessione, durante il quale la Ditta Concessionaria aveva provveduto al posizionamento di tutti gli impianti con relativi allacciamenti su preesistente area libera di proprietà comunale. Alla conclusione del rapporto contrattuale, la Ditta conferma l'impegno ad eseguire, su semplice richiesta del Comune, la completa rimozione di ogni installazione eseguita, con ripristino dell'area concessa nella sua preesistente condizione.
6. La Ditta Concessionaria prende atto che altri Soggetti Gestori, preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, potranno essere ammessi ad installare antenne e/o impianti sulla stessa struttura/palo esistente in sito, qualora non sussistano impedimenti di carattere tecnico-funzionale.

#### ART. 5 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ONERI ACCESSORI

1. La Ditta Concessionaria si impegna fin da ora e per tutta la durata della concessione ad eseguire a proprie spese la regolare e continua manutenzione dell'area oggetto della presente concessione e rinunciano espressamente a qualsiasi rimborso, indennità,

interesse per le spese manutentive sostenute e per interventi di innovazione o miglioria eseguiti a qualsiasi titolo sull'area oggetto di concessione.

2. Il Comune garantisce alla Ditta Concessionaria l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni all'immobile locato. La Ditta Concessionaria avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata della concessione, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale (c.d. swap tecnologico).
3. La Ditta Concessionaria dovrà segnalare preventivamente ai competenti uffici comunali l'esecuzione di interventi manutentivi di carattere straordinario che assumessero rilevanza ai fini della pubblica sicurezza (cantieramenti, limitazioni alla viabilità, ecc.).
4. La Ditta Concessionaria si impegna a realizzare e mantenere allacciamenti autonomi (energia elettrica e quant'altro necessario per il funzionamento delle stazioni radio), assumendosi ogni onere al riguardo.

#### ART. 6 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. La presente concessione amministrativa si intende rilasciata esclusivamente per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale, ovvero per autorizzare l'accesso e la posa di impianti e/o condutture nell'immobile di proprietà comunale in argomento, con espresso obbligo per la Ditta Concessionaria di osservare nel contempo tutte le disposizioni di legge e i regolamenti che possono riguardare le opere in progetto.
2. La Ditta Concessionaria è tenuta a munirsi di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per l'esercizio dell'attività connessa alla destinazione pattuita, assumendosi tutte le responsabilità conseguenti all'esercizio, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi onere e/o richiesta di risarcimento per fatti, omissioni e inconvenienti di qualsiasi natura.

#### ART. 7 - DIVIETO DI SUB - CONCESSIONE

1. La sub-concessione dell'area oggetto della presente scrittura è espressamente vietata, se non previa autorizzazione scritta del Comune.
2. La Ditta Concessionaria è autorizzata a cedere la presente scrittura, purché ciò avvenga a favore di altro soggetto giuridico appartenente allo stesso Gruppo Societario, in caso contrario dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione scritta del Comune.
3. La Ditta Concessionaria potrà tuttavia avvalersi della collaborazione di altri enti o società per lo svolgimento della loro attività, nel rispetto della destinazione pattuita, ferma restando in tal caso la diretta ed esclusiva responsabilità nei confronti del Comune.

#### ART. 8 - CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI

1. La Ditta Concessionaria dichiara di conoscere l'area oggetto della presente scrittura e di ritenerla idonea all'uso pattuito, impegnandosi a riconsegnarla con le modalità espressamente indicate all'art. 4, comma 6.
2. Le operazioni di riconsegna dell'immobile avverranno alla presenza di tecnici di fiducia delle Parti, che provvederanno alla verifica di eventuali danni.

#### ART. 9 - SOPRALLUOGHI E ISPEZIONI

1. Il Comune si riserva la facoltà di accesso e controllo dell'area. Eventuali indagini e sopralluoghi potranno essere effettuati in qualsiasi momento, tramite il personale del Comune o altri soggetti incaricati, con un preavviso di almeno 48 ore e alla presenza di personale dipendente della Ditta Concessionaria o personale da essa incaricato.

#### ART. 10 - PREGIUDIZIO AI DIRITTI DI TERZI

1. La Ditta Concessionaria è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose del Comune e/o di qualunque Soggetto Terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi, a qualsiasi titolo, all'attività aziendale svolta.
2. La Ditta Concessionaria si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare nell'esercizio

dell'attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla normativa vigente.

A tal riguardo la Ditta Concessionaria dichiara di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza del tipo "Responsabilità Civile verso Terzi" a garanzia dell'attività aziendale svolta nell'area oggetto della presente concessione di locazione.

La Ditta Concessionaria si impegna a mantenere attive - per l'intera durata della presente concessione - le suddette polizze o comunque altre di analoga portata.

#### ART. 11 - FIDEIUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA

1. A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta Concessionaria si impegna a costituire una fideiussione bancaria (o assicurativa) a favore del Comune di importo pari a Euro 2.000,00 da mantenere integra fino all'avvenuta riconsegna dell'area concessa.
2. Detta somma costituisce garanzia sia per eventuali danni e/o mancata esecuzione delle dovute opere di ripristino prima della riconsegna dell'area, che per l'eventuale mancato pagamento del corrispettivo d'uso pattuito per un periodo superiore a tre mensilità.

#### ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese di registrazione della presente scrittura saranno divise al 50% fra le Parti, le rimanenti spese (marche da bollo, ecc.) sono invece a carico della Ditta Concessionaria.

Il Comune provvederà alla registrazione della scrittura e al pagamento (in unica soluzione) dell'imposta di registro, di cui provvederà successivamente a chiedere il rimborso nella misura sopra indicata. Nel caso di cessazione anticipata della concessione per qualsiasi causa la Ditta Concessionaria avrà diritto a rimborsi solo nella misura in cui gli importi versati all'Agenzia delle Entrate potranno essere recuperate da parte dell'Ente Concedente.

2. In ipotesi di recesso e/o revoca della concessione le spese di registro sono a carico della Parte al cui comportamento è imputabile e/o attribuibile la relativa causa.

#### ART. 13 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

1. A tutti gli effetti della presente concessione, compresa la notifica degli atti esecutivi, le Parti eleggono domicilio a:
  - COMUNE DI REGGIO EMILIA, Piazza Prampolini n.1 - 42121 Reggio Emilia
  - INWIT SPA c/o TELECOM ITALIA SPA, via della Centralinista 3 – 40138.

#### ART. 14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. In caso di controversia avente ad oggetto le clausole della presente concessione, le Parti nominano d'intesa un arbitro e, in mancanza di accordo, questi verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

#### ART. 15 - FORO COMPETENTE

1. Le Parti pattuiscono che tutte le controversie inerenti e conseguenti alla stipula della presente concessione rientreranno nella competenza del Tribunale di Reggio Emilia.

#### ART. 16 - RISERVATEZZA

1. Il Comune concedente si impegna a non rivelare a terzi le informazioni riservate, né ad utilizzarle per fini diversi dall'adempimento della presente concessione. Il concedente sarà ritenuto responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada. Il Comune concedente si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o risoluzione della presente concessione, le informazioni riservate di cui alla concessione stessa. Gli obblighi di riservatezza saranno per il Concedente vincolanti per tutta la durata della presente concessione salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od ordine di una Pubblica Autorità.

#### ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente concessione costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa. Ogni modifica od integrazione alla presente

concessione non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla Parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

2. di dare atto che ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, il suddetto contratto è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia il 23/01/2017 con il n. 448 serie 3;
3. di dare altresì atto che al recupero del 50 % delle spese di registro di cui al precedente punto 2, come disposto all'art. 12 del disciplinare approvato con il presente atto, si provvederà tramite la procedura informatizzata "locazioni", analogamente alla riscossione dei canoni di concessione che avverrà con l'assunzione di un unico accertamento annuo che progressivamente verrà integrato successivamente all'emissione mensile dei MAV;

Il Dirigente del Servizio  
Gestione del Patrimonio Immobiliare  
Arch. Alessandro Meggiato

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.